

Delibera n. 9 del 25 settembre 2017

Oggetto: Istanza della dipendente Sig.ra Giuseppina De Sanctis datata 31 luglio 2017, acquisita al nostro protocollo in data 1° agosto 2017 al n. 1172, avente per oggetto la richiesta di assunzione ai sensi dell'art.20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017. Determinazioni e Provvedimenti.

L'anno 2017 il giorno lunedì 25 del mese di settembre presso la Sede Istituzionale dell'Ordine sita in via G. Carducci n. 11 in L'Aquila, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi si riunisce con la presenza dei Consiglieri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Di Iullo	Tancredi	Presidente	x	
Cicconi	Ulderico	Vice-Presidente	x	
Cottone	Alessandra Ida	Segretario	x	
Tenaglia	Arturo	Tesoriere	x	
Legge	Emanuele	Consigliere	x	
Manfreda	Paolo	Consigliere	x	
Paris	Angela	Consigliere	x	
Mammarella	Nicola	Consigliere	x	
Zoppo	Luigi	Consigliere	x	
Bellaspiga	Lisa	Consigliere	x	
Marinelli	Stefania	Consigliere		x
D'Amico	Cinzia	Consigliere		x
D'Angelo	Marida	Consigliere	x	
Collecchio	Angelo	Consigliere	x	
Campitelli	Marco	Consigliere	x	

Presenti n. 13 Assenti n. 2

Il Consiglio

Vista l'istanza della dipendente Sig.ra Giuseppina De Sanctis datata 31 luglio 1917, acquisita al nostro protocollo in data 1° agosto 2017 al n. 1172, avente per oggetto la richiesta di assunzione ai sensi dell'art.20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017

Considerato che la dipendente fa riferimento alla recente riforma del pubblico impiego (cd. "Riforma Madia") introdotta con il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7 luglio 2017), in attuazione della "legge delega", di cui alla Legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015)

Considerato che l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 invocato dalla dipendente detta misure per il “*superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*” e prevede due diverse procedure:

- L'assunzione diretta del personale “*non dirigenziale*” e “*precario*” (art. 20, comma 1);
- Specifici bandi di concorso con riserva di posti in favore del medesimo personale (art. 20, comma 2)

Considerato che con nota datata 2 agosto 2017 Protocollo 1179 recante ad oggetto “*richiesta parere*” l'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo ha richiesto un parere all'Avvocato Andrea Lucciti – Studio legale Liberati Tittaferrante & Associati - al quale, con Delibera n. 13 del 28 novembre 2017, il Consiglio dell'Ordine della regione Abruzzo aveva già conferito l'incarico di seguire le fasi procedurali del concorso pubblico per la selezione del personale di cui si necessitava;

Visto il parere dell'Avvocato Lucciti acquisito al nostro protocollo in data 12/09/2017 con il n.° 1320 è stato molto circostanziato soffermandosi in particolare sui seguenti punti:

1. l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 invocato dalla dipendente detta misure per il “*superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*” e prevede due diverse procedure:

- L'assunzione diretta del personale “*non dirigenziale*” e “*precario*” (art. 20, comma 1);
- Specifici bandi di concorso con riserva di posti in favore del medesimo personale (art. 20, comma 2)

2. L'assunzione diretta di cui al primo comma è consentita solo al personale che:

- a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*
- b) *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) *abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell' amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*

Viceversa, il concorso con posti riservati, di cui al secondo comma, è indirizzato al personale che:

1. *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
2. *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*

3. ...la previsione di assunzioni dirette (di cui al primo comma) costituisce una misura eccezionale alla luce del concorso pubblico dettato dall'art. 97 della Costituzione (“*Agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*”). Tuttavia, “*proprio la finalità di prevenire il precariato perseguita dalla Legge delega (art. 17, comma 1, lett. o) – Legge 7 agosto 2015, n. 124 – sembra poter integrare la suddetta esigenza di interesse pubblico, anche in ragione della dimensione che ha assunto il precariato nella pubblica amministrazione, e giustificare così la deroga al principio costituzionale del concorso pubblico, purché il personale da stabilizzare sia stato all'epoca assunto, seppure a tempo determinato, mediante una procedura concorsuale*”(così il Consiglio di Stato nel parere n. 916/2017 sullo schema del decreto legislativo)

4. Le assunzioni di cui al citato art. 20 del D. Lgs. 75/2017 (...) sono previste per il “*triennio 2018 – 2020*”. Dunque, eventuali assunzioni disposte in forza della citata norma dovrebbero avere effetti successivi al 31 dicembre 2017.

5. La medesima norma, inoltre prevede che l'assunzione sia disposta “*in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria*”. La norma costituisce il “*superamento della tradizionale determinazione del*

fabbisogno delle pubbliche amministrazioni ancorata alla dotazione organica” (così il Consiglio di Stato nel citato parere n. 916/2017); in verità, la “*dotazione organica*” non è soppressa, ma è conseguenza delle scelte compiute nel “*piano triennale dei fabbisogni*”. Per la definizione dei piani triennali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministero dell’economia e delle finanze dovranno emanare apposite “*linee di indirizzo*” (art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 4 del D. Lgs. 75/2017) entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs 75/2017 (cfr. art. 22, comma 1, del D. Lgs 75/2017). Il comma 6 del nuovo art. 6 della L. 165/2001 ha anche disposto che “*Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale*”. Tuttavia, l’art. 22, comma 1, del D. Lgs 75/2017 ha stabilito che detto divieto “*si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo*”. Ad oggi, non risultano emanate le “*linee di indirizzo*” ministeriali né si rinvergono chiarimenti o indicazioni, da parte dei competenti uffici ministeriali, in ordine al campo di applicazione dei “*piani triennali*” con riferimento agli ordini professionali.

6. L’ art. 6 (sui piani triennali) e l’art. 6-ter (sulle relative linee di indirizzo) del D. Lgs. 165/2001, così come modificati dal D. Lgs. 75/2017, fanno riferimento anche ad esigenze di equilibri di finanza pubblica ed ai limiti assunzionali stabiliti da altre norme di legge. In proposito, allora, dovrà tenersi conto della peculiarità della natura giuridica degli ordini professionali, quali “*enti pubblici non economici*”, dotati di autonomia contabile e finanziaria, così come riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio e Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – nella sua comunicazione prot. 41675 del 13 settembre 2013 (che il Ministero della salute ha trasmesso anche al Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi con nota del 27 settembre 2013). Peraltro, fermo il dovere degli ordini professionali di adeguarsi “*tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*” (art. 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013) e di adeguare ai fini delle assunzioni, “*le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione*” della spesa, deve rilevarsi:

- a) che lo stesso art. 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013 appena citato, pur ribadendo l’obbligo per gli ordini professionali di adeguarsi ai “*principi di contenimento e razionalizzazione della spesa*”, aggiunge espressamente “*in quanto non gravanti sulla finanza pubblica*”;
- b) che gli ordini professionali non sono, ad oggi, inclusi nell’*“elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 e successive modificazioni”* rilevato annualmente dall’ISTAT (cfr. comunicato ISTAT pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2016).

7. Il legislatore non ha chiarito come le procedure di stabilizzazione di cui al citato art. 20 del D. Lgs. 75/2017 possano coordinarsi con eventuali domande di mobilità “*volontaria*” proposte da dipendenti di altre amministrazioni, come disposto dall’ art.30, comma 2-bis, del D. Lgs. 165/2001. Tuttavia, nel caso in specie, risulta che l’Ordine, intendendo avviare una procedura concorsuale per la copertura del posto di lavoro corrispondente al profilo funzionale attualmente rivestito dalla Sig.ra De Sanctis, abbia già, nel corso dell’anno 2017, avviato e concluso (con esito negativo, ossia senza richieste di mobilità) sia la procedura di mobilità “*obbligatoria*”, di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, sia la procedura di mobilità “*volontaria*”, di cui all’art. 30 del medesimo decreto.

8. L’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017 (al quale fa riferimento la Sig.ra De Sanctis nella sua nota) prevede requisiti stringenti (in considerazione dell’eccezionalità della norma) per il lavoratore che aspiri alla stabilizzazione mediante assunzione diretta, requisiti sopra richiamati. Nella sua istanza la Sig.ra De Sanctis deduce:

- a) di essere dipendente dell’Ordine dal 2 gennaio 2014 e, ininterrottamente, sino alla data odierna (l’attuale contratto ha scadenza 31 dicembre 2017);
- b) di essere stata assunta a seguito di selezione pubblica indetta dall’Ordine nell’anno 2013;

c) di avere già maturato il requisito dei tre anni di servizio.

Ove le circostanze dedotte dalla Sig.ra De Sanctis fossero corrette, non v'è dubbio che in capo alla stessa ricorrerebbero i requisiti soggettivi per l'assunzione diretta di cui all'art. 20 del D. Lgs: 75/2017

Verificato che la dipendente Sig.ra De Sanctis ha maturato i requisiti richiesti dall'art.20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017 in quanto:

- a) ***risulta*** in servizio con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato presso il nostro Ordine alla data di entrata in vigore della “ legge delega” (L. 124/2015) ossia al 28 agosto 2015;
- b) ***è risultata vincitrice della selezione*** per l'assunzione a tempo parziale e determinato nell'avviso pubblico espletato nell'anno 2013;
- c) ***alla data odierna ha maturato oltre 3 anni e 9 mesi e che al 31 dicembre 2017*** avrà maturato alle dipendenze dell'Ordine 4 anni di servizio continuativi avendo sottoscritto, ai sensi dell'art.19, comma 3, del D. Lgs 81/2015, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Pescara in data 13 dicembre 2016, proroga di un anno a far data dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 del contratto di lavoro a tempo parziale e determinato (*Verbale di stipula, ai sensi dell'art.19, del D. Lgs. N. 81 del 15 giugno 2015, emanato a norma dell'art.1, comma 7, della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 alla scadenza di contratto a tempo determinato di 36 mesi, di un nuovo contratto a tempo determinato in deroga al predetto limite.*)

Verificato, altresì, che tra i dipendenti in servizio presso il nostro Ordine non ci sono soggetti aventi diritto all'assunzione

Vista la delibera n. 5 del 27 giugno 2016 del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo recante “*Adeguamento dotazione organica 2016*”;

Vista la delibera n. 13 del 28 novembre 2016 del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo recante “*Atti amministrativi relativi alla organizzazione del personale*” con la quale il Consiglio,

- considerato l'adeguamento della dotazione organica di cui alla citata delibera 5/2016 con aumento di n. 2 unità lavorative, considerato che detta delibera è stata recepita dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con deliberazione n 35 del 1° luglio 2016, e trasmessa al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione Pubblica, considerato che la delibera è da intendersi esecutiva in quanto il Ministero vigilante non ha formulato osservazioni o rilievi entro i termini
- ha rilevato la necessità di verificare le azioni necessarie per riorganizzare il suo personale ed ha, pertanto, dato mandato al Presidente per detta verifica

Vista la delibera n. 2 del 3 marzo 2017 del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo recante “*Organizzazione del personale e procedura per l'assunzione di nuove unità*” con la quale il Consiglio ha approvato la relazione del Presidente, ad essa allegata, che, dopo avere analizzato le attività svolte dall'Ordine, ha evidenziato la necessità di avviare le procedure per la copertura di n. 1 unità lavorative a tempo parziale da destinare alla Sede Amministrativa di Pescara e, nel contempo, di attivarsi per fare fronte ad un eventuale ulteriore carenza presso la sede di L'Aquila

Considerato che con le citate delibere n. 13/2016 e n. 2/2017 l'Ordine ha proceduto a verificare l'effettivo e aggiornato fabbisogno di personale

Ritenuto che per effetto della predetta ricognizione l'Ordine ha proceduto, nel corso del corrente anno, alla concreta rilevazione del fabbisogno; rilevazione, peraltro, coerente con la dotazione organica di cui alla delibera 5 del 2016

Considerato che il fabbisogno così rilevato è coerente con la disponibilità finanziaria e che i capitoli di spesa relativi alla gestione del personale dipendente non subiranno variazioni in aumento

Ritenuto che in definitiva la richiesta della Signora De Sanctis è meritevole di un pronto riscontro

Considerato che alle procedure di mobilità previste, giusto avviso di procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, D. Lgs 165/2001 e ai sensi dell'art. 34-bis D Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 unità operativa con qualifica di Operatore Amministrativo profilo funzionale B1 del CCNL degli Enti Pubblici non Economici a tempo parziale – 18 ore – ed indeterminato da destinare alla sede amministrativa dell'Ordine sita in Pescara, **non sono pervenute istanze**

Considerato che nella seduta del Consiglio del 22 giugno 2016 (verbale n. 3) il Presidente ha riferito dell'esito delle procedure di mobilità, rilevando tuttavia la necessità di approfondimenti istruttori, prima di avviare la procedura concorsuale, alla luce dell'intervenuta approvazione del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

Considerato che dopo l'esaurimento delle procedure di mobilità nessun bando di concorso è stato pubblicato;

Rilevato che non sussistono diritti contrastanti di altri dipendenti e/o altre richieste di mobilità;

Considerate altresì le funzioni assolte sinora dalla Sig.ra De Sanctis e le competenze acquisite che a ragione rappresentano un patrimonio dell'Ordine;

Vista la Legge 56/89 di Ordinamento della professione di Psicologo;

Delibera

1. **di revocare** la delibera n.2 del 3 marzo 2017 del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo recante “*Organizzazione del personale e procedura per l'assunzione di nuove unità*” nella sola parte (punti 4, 5 e 6) in cui è stata deliberato di dare mandato al Presidente affinché, in caso di esito negativo delle procedura di mobilità, indicasse un concorso pubblico per titoli ed esami per l'individuazione della predetta n. 1 unità lavorativa;
2. **di non procedere**, pertanto, a pubblicare bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 (uno) Operatore Amministrativo part – time a tempo indeterminato, profilo funzionale B1 del CCNL degli Enti Pubblici non Economici;
3. **di stipulare con la Sig.ra Giuseppina De Sanctis** un contratto di lavoro **a tempo indeterminato part – time a 18 ore settimanali**, con decorrenza 1° gennaio 2018 con qualifica di Operatore amministrativo, profilo funzionale B1 del CCNL degli Enti Pubblici non Economici e da destinare alla sede amministrativa dell'Ordine sita in Pescara alla via Lungaterno Sud, 86.

Approvato nella seduta consiliare del 25 settembre 2017

Votazione:

Favorevoli: n. 9

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 4

Il Presidente

Dott. Tancredi di Iullo

Il Segretario

Dott.ssa Alessandra Ida Cottone